

Penale Sent. Sez. 3 Num. 58327 Anno 2018

Presidente: CAVALLO ALDO

Relatore: ACETO ALDO

Data Udiienza: 18/05/2018

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
OMORODION VIOLET OSEGBE nato il 26/04/1969

avverso l'ordinanza del 28/11/2017 del TRIB. LIBERTA' di PERUGIA


udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;
~~lette~~/sentite le conclusioni del PG PASQUALE FIMIANI

Il Proc. Gen. conclude per il rigetto

udito il difensore

(Av. Filippo Calabrese)

il difensore presente si riporta ai motivi



RITENUTO IN FATTO

1. La sig.ra Omorodion Violet Osegbe ricorre per l'annullamento dell'ordinanza del 28/11/2017 del Tribunale di Perugia che ha rigettato la richiesta di riesame del decreto del 21/10/2017 del Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale in esecuzione del quale, sulla ritenuta sussistenza indiziaria del reato di cui all'art. 2, d.lgs. n. 74 del 2000, ascritto al marito Omorodion Ales Peter, è stato effettuato il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca di valore, dell'immobile di proprietà della ricorrente.

1.1. Con unico motivo, deducendo l'esclusiva proprietà del bene immobile sequestrato e la possibilità di chiedere il riesame del provvedimento di sequestro comunque eseguito nei confronti del terzo, eccepisce l'erronea applicazione degli artt. 1322 e segg., e 2653 cod. civ., 322-ter cod. pen., 321, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il ricorso è fondato.

3. Il decreto di sequestro preventivo è stato emesso nei confronti del marito della ricorrente ma materialmente eseguito su un bene immobile trasferito a quest'ultima in virtù di decreto di omologa di separazione consensuale del 26/04/2017.

3.1. Il provvedimento era stato impugnato dall'odierna ricorrente e dal di lei marito, ma il Tribunale del riesame ha dichiarato inammissibile il ricorso di quest'ultimo, perché si era dichiarato non proprietario del bene e non era dunque legittimato a impugnare il decreto, ed ha rigettato il ricorso della moglie rilevando l'inopponibilità dell'omologa.

3.2. Tale decisione non fa buon governo del principio secondo il quale il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente può certamente riguardare beni di terzi *purché la persona sottoposta alle indagini ne abbia la disponibilità*. Sicché la legittimazione non è legata solamente alla proprietà formale del bene, ma anche alla sua disponibilità.

3.3. Secondo il consolidato orientamento di questa Suprema Corte, in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, il giudice che emette il provvedimento ablativo è tenuto soltanto ad indicare l'importo complessivo da sequestrare, mentre l'individuazione specifica dei beni da apprendere e la verifica della corrispondenza del loro valore al "quantum" indicato nel sequestro è riservata alla fase esecutiva demandata al P.M. (Sez. 3,



n. 37848 del 07/05/2014, Chidichimo, Rv. 260148; Sez. 3, n. 7675 del 10/01/2012, Maione, Rv. 252095; Sez. 3, n. 10567 del 12/07/2012, Falchero, Rv. 254918; Sez. 3, n. 12580 del 25/02/2010, Baruffa, Rv. 246444).

3.4. Il Collegio non intende discostarsi da tale principio, ma si rendono necessarie alcune precisazioni: a) l'insegnamento giurisprudenziale in questione è maturato in casi in cui ricorrente non era il terzo proprietario del bene, bensì la persona sottoposta alle indagini che contestava la legittimità di un provvedimento sol perché privo di indicazioni in ordine a beni successivamente individuati in sede di esecuzione del sequestro; b) tale insegnamento si spiega con il fatto che ai fini della confisca <<per equivalente>> di cui all'art. 322-ter, cod. pen., il bene non rileva nella sua specificità ma solo come unità di misura del valore corrispondente al prezzo o al profitto del reato; c) nondimeno, la <<disponibilità>> da parte del reo del bene da confiscare <<per equivalente>> costituisce anch'essa condizione che legittima la sua immediata apprensione ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 322-ter, comma 1, cod. pen., e 321, comma 2, cod. proc. pen., la cui sussistenza deve poter essere oggetto del controllo del giudice; è vero, infatti, che il Giudice non ha l'onere di indicare i beni da sequestrare, ma è suo dovere farlo se gli elementi a disposizione glielo consentono (Sez. 3, n. 7675 del 2012, cit.); ove ciò non accada, il terzo che rivendichi soltanto la titolarità o la disponibilità esclusiva del bene pone comunque in discussione la legittimità stessa del sequestro proprio perché operato nei suoi confronti, sicché non può essere privato del diritto di far valere dinanzi al giudice del riesame le proprie ragioni sol perché il bene non è stato indicato nel decreto di sequestro ma è stato individuato in sede esecutiva in quanto ritenuto dal Pubblico Ministero o dalla polizia giudiziaria in <<disponibilità>> del reo; d) un diverso argomentare porterebbe all'inaccettabile conseguenza di considerare, di fatto, una condizione di legittimità del sequestro alla stregua di una sua modalità esecutiva, con l'ulteriore conseguenza che in tal caso il terzo potrebbe proporre solo incidente di esecuzione e tuttavia assurdamente giovare della più ampia possibilità di impugnare l'eventuale provvedimento negativo per tutti i motivi indicati dall'art. 606, cod. proc. pen.; ove, invece, il Giudice indichi nel provvedimento genetico i beni da sequestrare, il terzo potrebbe sì proporre richiesta di riesame del decreto e tuttavia impugnare l'eventuale provvedimento di rigetto solo per violazione di legge (art. 325, cod. proc. pen.).

3.5. Deve pertanto essere ribadito il principio di diritto secondo il quale l'individuazione specifica dei beni da apprendere e la verifica della corrispondenza del loro valore al "quantum" indicato nel sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente non costituiscono requisito di legittimità del decreto stesso, tuttavia deve essere precisato che, ove l'individuazione dei



beni da sequestrare avvenga in sede esecutiva, il terzo che si limiti a rivendicarne l'esclusiva titolarità o disponibilità è legittimato a proporre richiesta di riesame ai sensi dell'art. 322, cod. proc. pen. (esplicitamente, in questo senso, Sez. 3, n. 24958 del 10/12/2014, dep. 2015, Stillitani, n.m.; e Sez. 3, n. 38512 del 22/06/2016, Friso, Rv. 268086).

3.6. Nel caso di specie, il Tribunale esclude che il marito della ricorrente conservi la disponibilità dell'immobile (non altrimenti spiegandosi la declaratoria di inammissibilità del suo ricorso), né contesta l'immediata efficacia traslativa della proprietà del bene assegnato al coniuge in sede di omologazione della separazione consensuale del 26/04/2017, ma deduce la non opponibilità dell'omologazione perché non trascritta prima del sequestro.

3.7. Sennonché, ai fini dell'applicazione dell'art. 322-ter cod. pen. (oggi, art. 12-bis, d.lgs. n. 74 del 2000), non rileva la trascrizione dell'atto traslativo prima di quella del decreto di sequestro bensì l'effettivo trasferimento della proprietà quale conseguenza immediata di un provvedimento giudiziale di data certa anteriore alla emissione stessa del sequestro. Sicché poco importa, ai fini penali, che il decreto di omologazione non sia stato trascritto perché, diversamente da quanto sostiene il Tribunale, tale decreto comporta l'immediato trasferimento del bene a favore della ricorrente che resta terza proprietaria di un bene del quale il marito, persona sottoposta alle indagini, non ha la disponibilità.

3.8. Essendo questa l'unica *ratio decidendi* il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio con conseguente restituzione del bene in favore della ricorrente.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la restituzione dell'immobile sequestrato alla ricorrente mandando alla Cancelleria ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen.

Così deciso in Roma, il 18/05/2018.